

ENTI NON COMMERCIALI

Spesometro: enti non commerciali al banco di prova

di Luca Caramaschi

Tra i soggetti obbligati alla compilazione e presentazione telematica del cosiddetto “**Spesometro**” (adempimento introdotto dall’**art. 21 del D.L. n. 78/2010**) rientrano anche gli **enti non commerciali**.

La [C.M. 30.5.2011, n. 24](#), evidenzia infatti che oltre a “*tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta*”, sono tenuti alla presentazione del citato modello anche “*gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/72*”: per gli enti non commerciali, quindi, si tratta di un **obbligo “parziale”**, che non comprende le operazioni effettuate nell’ambito dell’**attività istituzionale**.

Con riferimento agli enti non commerciali, inoltre, va evidenziato come alcune **caratteristiche particolari del settore** possano ingenerare **dubbi** circa le corrette **modalità di esecuzione** dell’adempimento in questione:

- un primo aspetto riguarda gli enti non commerciali che, in relazione all’attività commerciale svolta, hanno deciso di **optare** per l’applicazione del **regime forfetario** di cui alla **Legge n. 398/91**; dandone per scontata la conoscenza delle regole proprie, ad oggi **non è ancora stato chiarito** dall’Agenzia delle Entrate se nello “Spesometro” l’ente debba inserire, oltre alle operazioni attive (fatture e corrispettivi, seppur con le limitazioni che vedremo in seguito) anche i dati delle **operazioni passive**, atteso che in relazione ad esse il citato regime non prevede alcun obbligo di registrazione, bensì di **mera conservazione**;
- un altro elemento di attenzione è rappresentato dal fatto che molti enti non commerciali (con particolare riferimento al settore sportivo) prevedono nello statuto un **esercizio sociale** che **non coincide con l’anno solare**, situazione che condiziona la durata del periodo d’imposta sul quale andare a determinare le imposte sul reddito e l’IRAP. In tali ipotesi, per la compilazione dello “Spesometro” (attinente al mondo dell’IVA, che per sua **natura segue sempre l’anno solare**) gli enti devono attentamente considerare che i dati richiesti fanno **riferimento** all’anno solare, il quale, in queste situazioni, “**abbraccia**” **tuttavia due esercizi sociali**.

Inoltre, rispetto ai primi due anni (2010 e 2011) la trasmissione dei dati relativa all’**anno 2012**,

in scadenza nel prossimo mese di novembre (con una differenziazione di termini che vedremo in seguito) ha riservato **un'amara sorpresa agli enti pubblici** (nello specifico, il Provvedimento richiama lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico).

Infatti, mentre in precedenza per tali soggetti era previsto il **totale esonero** dall'adempimento in esame, in virtù di una esplicita **esclusione soggettiva**, che era:

- riconosciuta dal **punto 2.6 del Provvedimento direttoriale 22.12.2010** così come integrato dal **Provvedimento 21.6.2011** e
- motivata dalle difficoltà di reperimento dei dati nel sistema di contabilità pubblica tipico di tali enti con il recente **Provvedimento del 2.8.2013**

ora la citata **esclusione è prevista solo** *“in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di **attività istituzionali diverse** da quelle previste dall'art. 4 del D.P.R. 633/72”*, con un trattamento che ai fini dello “Spesometro” li assimila di fatto alla genericità degli enti non commerciali.

E' comunque bene ricordare che tale **esclusione**, ancorché parziale, è **soggettiva** e quindi riguarda solo l'ente pubblico: il soggetto che cede il bene o presta il servizio è ovviamente tenuto alla comunicazione in relazione a tali operazioni.

Rispetto agli anni precedenti, quindi, si deve considerare che per l'anno 2012 l'**esclusione soggettiva** opera solamente per le operazioni effettuate e ricevute nell'ambito dell'attività istituzionale **e non anche** per quelle compiute nella veste di soggetto passivo, richiamate dall'**art. 4 del D.P.R. n. 633/72**.

In precedenza, l'esonero totale era apparso **giustificato** dalle particolari modalità di tenuta della contabilità imposta a tali soggetti, che richiedeva, ai fini dell'obbligo in esame, una (difficoltosa) **preliminare separazione** delle operazioni riconducibili alla **sfera istituzionale** rispetto a quelle relative all'ambito “commerciale” (senza considerare, inoltre, il delicato problema dei **costi promiscui** per i quali, di difficile individuazione, dovrebbe essere ammessa l'**inclusione** integrale nel modello di comunicazione).

Oggi invece, come osservato in precedenza, il nuovo Provvedimento 3.8.2013 dispone l'**esonero** solo in relazione alle operazioni riferite **all'ambito istituzionale** dell'attività dell'ente, imponendo, al contrario, un **obbligo di monitoraggio per le operazioni che non rientrano nell'attività istituzionale**.

Questo “**cambio di rotta**” operato nei confronti degli **enti pubblici**, diventa ancor più critico se si pensa che entro le scadenze del prossimo mese di novembre (12 o 21 novembre, a seconda della **periodicità delle liquidazioni** periodiche IVA) dovranno essere comunicate le operazioni relative **all'anno 2012**, periodo che ad oggi si è ampiamente concluso senza che tali enti abbiano avuto coscienza di dover enucleare determinate operazioni da includere nello “Spesometro”: **stesso discorso**, per la verità, si proporrà con riferimento all'anno 2013, atteso

che anche buona parte di tale anno è già trascorso.

E' quindi **auspicabile** che, almeno con riferimento al 2012, l'Amministrazione Finanziaria conceda a tali soggetti **una proroga dei termini**, che consenta loro di implementare le opportune procedure amministrativo/contabili finalizzate alla corretta estrapolazione dei dati richiesti.